Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 2 aprile 1951** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** - Semestrale L. **3516**
Trimestrale L. **2012** Un fascicolo L. **30**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **602**[illegible] [illegible]le L. **3516**
Trimestrale L. **2012** Un [illegible] L. [illegible]0.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1950

1951

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1950, n. 1255.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, modificato con regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2846, 25 ottobre 1928, n. 3510, 31 ottobre 1929, n. 2396, 30 ottobre 1930, n. 1859, 1° ottobre 1931, n. 1371, 27 ottobre 1932, n. 2086, 6 dicembre 1934, n. 2281, 1° ottobre 1936, n. 2474, 20 aprile 1939, n. 1086, 16 marzo 1942, n. 324, 5 settembre 1942, n. 1236, 24 ottobre 1942, n. 1671 e con decreti del Presidente della Repubblica 2 novembre 1948, n. 1505 e 30 ottobre 1949, n. 1058;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche della Università predetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti succitati, è così ulteriormente modificato:

Art. 9. — Gli insegnamenti di « Diritto marittimo », di « Diritto aeronautico » sono soppressi.

All'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

« Diritto della navigazione »;

« Psicologia ».

Art. 12. — E' così sostituito:

« Lo studente non può sostenere gli esami di « Diritto internazionale, di dottrina dello Stato e di diritto del lavoro », ove non abbia prima superato l'esame di istituzioni di diritto pubblico; nè può sostenere l'esame di diritto amministrativo ove non abbia prima superato l'esame di diritto costituzionale ».

Art. 23. — L'insegnamento di « Diritto marittimo » è sostituito con quello di « Diritto della navigazione ».

Art. 24. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'economia politica è considerata propedeutica alla scienza delle finanze e diritto finanziario, all'economia e politica agraria, alla storia economica e alla politica economica e finanziaria ».

Art. 26. — Dopo il primo comma è inserito il seguente:

« La Commissione di laurea può dispensare il candidato dalla discussione di una delle due tesi orali. Gli argomenti della dissertazione scritta e delle due tesi orali debbono essere comunicati dal candidato alla Segreteria, previa approvazione dei professori della

materia, entro il termine stabilito dal Consiglio di Facoltà ».

E' aggiunto il seguente comma:

« Sulla dissertazione di laurea riferiranno per iscritto due relatori designati dal Consiglio di Facoltà. La Commissione esaminatrice può non ammettere alla discussione la dissertazione che per giudizio motivato dei relatori non risulti degna di essere presa in considerazione ».

Art. 27. — E' sostituito dal seguente:

Sono annessi alla Facoltà gli Istituti di:

Economia e Finanza.
Geografia economica.
Matematica generale, finanziaria e attuariale.
Merceologia.
Politica economica e finanziaria.
Ragioneria.
Statistica.
Storia economica.
Studi giuridici.
Tecnica economico-commerciale.

In seno all'Istituto di studi giuridici è costituita una Sezione autonoma di diritto delle assicurazioni.

Negli Istituti si svolgono esercitazioni e conferenze diurne e serali relative ai corsi d'insegnamento al fine d'integrare la cultura dei giovani e di addestrarli alla pratica della professione, degli impieghi e al lavoro scientifico.

L'incarico della direzione dei singoli Istituti è conferito annualmente dal Consiglio di Facoltà.

Gli studenti sono tenuti al pagamento di un contributo speciale a favore degli Istituti e della Biblioteca di Facoltà in misura da deliberarsi ogni anno dal Consiglio di Facoltà.

Dopo l'art. 27, è inserito il seguente nuovo articolo, col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 28. — Durante ogni biennio potrà essere compiuto un viaggio d'istruzione in Italia o all'estero con le modalità che saranno di volta in volta stabilite.

All'attuale art. 30, nell'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

« Storia della letteratura latina medioevale »;
« Filologia germanica »;
« Paletnologia ».

All'attuale art. 31, nell'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

« Estetica »;
« Storia della filosofia antica »;
« Storia della filosofia medioevale ».

L'attuale art. 37, è così sostituito:

Il laureato proveniente da altra Facoltà, che domanda di iscriversi a uno dei corsi di laurea in lettere o in filosofia, è tenuto a iscriversi ed a sostenere l'esame in tutti quegli insegnamenti, richiesti per il nuovo corso di laurea, dei quali non risulti aver già superato l'esame nel corso di laurea precedente.

Ai laureati, provenienti da altre Facoltà, che aspirano all'iscrizione ai corsi di laurea in lettere o filosofia, si concederà, in linea di massima, l'abbreviazione di un anno per ogni cinque esami sostenuti nel precedente corso di studi, valutabili per il nuovo corso di laurea. Il Consiglio di Facoltà, tuttavia, si riserva di prendere in esame e di valutare debitamente eventuali titoli che possano autorizzare un criterio di maggiore larghezza, quali ottimi risultati di studi precedenti, pubblicazioni, assistentato, ecc.

Sarà concessa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in lettere o in filosofia ai laureati in giurisprudenza purchè adempiano all'obbligo di iscriversi e di sostenere gli esami in tutte le materie fondamentali del rispettivo corso di laurea, nonchè in tre materie complementari per la laurea in lettere, due complementari per la laurea in filosofia.

Per il corso di laurea in lettere, dovranno essere biennali gli insegnamenti di letteratura italiana e di letteratura latina.

Per l'indirizzo classico dovrà essere biennale l'insegnamento della « Letteratura greca », per l'indirizzo moderno quello di « Filologia romanza » o quello di una « Lingua e letteratura straniera ». Per il corso di laurea in filosofia dovranno essere biennali gli insegnamenti di « Storia della filosofia » di « Filosofia morale » e « Filosofia teoretica ».

All'attuale art. 44, nell'elenco degli insegnamenti complementari sono soppressi quelli di « Biologia delle razze umane » e di « Malattie infettive » e sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

« Psicologia »;
« Medicina del lavoro ».

All'attuale art. 49, nell'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico è aggiunto quello di « Scienza dei metalli ».

All'attuale art. 50, nell'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto quello di « Scienza dei metalli ».

Agli attuali articoli 52 e 53, nell'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

« Matematiche superiori »;
« Meccanica superiore ».

All'attuale art. 54, nell'elenco degli insegnamenti complementari è soppresso quello di « Biologia delle razze umane ».

Dopo l'attuale art. 55, è aggiunto il seguente nuovo articolo, col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 56. — « Qualora se ne constati l'opportunità, la Facoltà può stabilire che alcuni degli insegnamenti complementari elencati negli attuali articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 54 vengano impartiti ad anni alternati ».

All'attuale art. 56, nell'ultimo comma le parole « chimica fisica » sono soppresse.

All'attuale art. 57, è aggiunto il seguente comma:

« Gli esami di fisica, di chimica generale ed inorganica, di chimica organica per la laurea in scienze naturali devono precedere gli esami di botanica, di zoologia e di mineralogia ».

All'attuale art. 60, nell'ultimo comma dopo le parole « prova pratica » sono aggiunte le seguenti altre: « e ad un esame di cultura generale ».

All'attuale art. 62, nell'elenco degli insegnamenti complementari viene soppresso quello di « Chimica di guerra » ed aggiunto l'insegnamento di « Scienza dell'alimentazione ».

L'attuale art. 64, è sostituito del seguente:

Lo studente non può prendere iscrizione all'insegnamento di chimica organica se non ha frequentato quello di chimica generale ed inorganica.

Gli insegnamenti di chimica generale ed inorganica e di chimica organica sono propedeutici rispetto a quelli di chimica farmaceutica e tossicologica, di chimica biologica, di chimica bromatologica e della terza parte (3° anno) delle esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica.

Gli insegnamenti di chimica generale ed inorganica, di chimica organica, di anatomia umana, di fisiologia generale sono propedeutici rispetto a quello di farmacologia e farmacognosia.

Lo studente deve frequentare gli insegnamenti propedeutici prima di seguire gli altri sopra indicati e non può presentarsi agli esami di questi ultimi se non ha superato gli esami dei primi.

Il corso complementare di igiene, da chi lo scelga, dev'essere frequentato nel secondo biennio.

All'attuale art. 65, nel primo comma le parole « una prova pratica alla fine di ogni anno » sono sostituite con « una prova teorico-pratica alla fine di ogni anno ».

All'attuale art. 77, è aggiunto il seguente comma:

« Le materie a svolgimento pluriennale avranno esami di profitto al termine di ciascun anno d'insegnamento ».

Dopo l'attuale art. 151, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla « Scuola di specializzazione in clinica medica generale ».

Art. 152. — Presso l'Istituto di clinica medica generale e terapia e con la direzione affidata al proprio titolare, è istituita la Scuola di specializzazione in clinica medica generale, che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliono particolarmente dedicarsi all'esercizio della medicina generale. Il diploma, che viene rilasciato in seguito ad esami, dà diritto alla qualifica di specialista in medicina interna, a norma dell'art. 178 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 153. — Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti:

1) Clinica medica generale;
2) Terapia medica e ricettazione;
3) Chimica applicata alla clinica;
4) Batteriologia e sierologia applicata alla clinica;
5) Anatomia patologica applicata alla clinica;
6) Radiologia applicata alla clinica;
7) Cardiologia;
8) Endocrinologia;
9) Ricambio;
10) Ematologia;
11) Gastroenterologia;
12) Malattie infettive;
13) Patologia del lavoro;
14) Scienza dell'alimentazione e dietetica;
15) Tecnica assistenziale ed ospedaliera.

La ripartizione degli insegnamenti nei singoli anni è fatta dal direttore della Scuola.

Il numero e la distribuzione delle ore di lezione saranno fissati dal direttore della Scuola al principio di ciascun anno scolastico.

Oltre alle materie suddette, oggetto di lezioni, gli inscritti avranno esercitazioni pratiche nelle materie di insegnamento.

Ogni anno sarà inoltre tenuto un ciclo di conferenze di cultura generale e collaterale, soprattutto riguardanti l'apporto alla clinica medica da parte delle branche specialistiche.

Art. 154. — Il corso ha la durata di cinque anni. L'insegnamento ha carattere dottrinale, dimostrativo e pratico. Il periodo può essere abbreviato per gli assistenti ordinari di clinica medica e patologia medica, per gli assistenti incaricati o volontari con tre anni di effettivo servizio.

Art. 155. — Gli inscritti hanno l'obbligo di frequentare la clinica medica ed i corsi ufficiali di lezioni ed esercitazioni. Essi dovranno inoltre prestare servizio in clinica medica come medici interni con diritto a due mesi di vacanze durante ogni anno.

Al corso possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia. Le tasse da pagare sono quelle prescritte dalla Facoltà di medicina e chirurgia. Coloro che sostengono l'esame per il diploma di specialista debbono pagare la tassa relativa fissata dal Consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 156. — Alla fine del quinto anno, sempre subordinatamente alla ottenuta frequenza al corso, gli allievi saranno ammessi all'esame finale consistente in un esame orale — od eventualmente scritto — con discussione sulla diagnosi, prognosi, terapia di un caso clinico. Dopo superato tale esame, dovranno presentare e discutere una tesi scritta su un argomento di ordine medico.

Art. 157. — L'esame finale e la discussione della tesi sono sostenuti davanti ad una Commissione, nominata dal Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, e composta di cinque membri e cioè dal direttore della Scuola, titolare delle cattedre di clinica medica, quale presidente della Commissione, da tre professori di ruolo della Facoltà, titolari di materie il cui insegnamento è oggetto del corso, e da un libero docente.

Art. 158. — Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame finale viene rilasciato il diploma di specializzazione in medicina interna.

Le spese relative al funzionamento della predetta Scuola saranno a carico del bilancio ordinario dell'Università di Genova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1950

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1951
Atti del Governo, registro n. 38, *foglio n.* 65. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1950, n. 1256.

Erezione in ente morale della « Pia Opera Giuseppe Galeazzo Marchiori », con sede nel comune di Lendinara (Rovigo).

N. 1256. Decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Pia Opera Giuseppe Galeazzo Marchiori », con sede nel comune di Lendinara (Rovigo), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1950, n. 1257.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B. M. V. Assunta in Cielo, in frazione Antole del comune di Belluno.

N. 1257. Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Belluno e Feltre in data 14 agosto 1944, integrato con postilla 23 luglio 1948, relativo alla erezione della parrocchia della B. M. V. Assunta in Cielo, in frazione Antole del comune di Belluno, ed il Beneficio della parrocchia stessa viene autorizzato ad accettare tre donazioni disposte da Zanetti Italia ved. Persicini, Croce Ferdinando e Ferrarese Nello, consistenti in alcuni immobili, situati in Belluno e il legato Zanetti, consistente in vari appezzamenti di terreno, situati in Sois di Belluno; immobili donati e legati, globalmente valutati L. 2.674.210.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1950, n. 1258.

Fusione dell'Opera Pia Ignazio Lomellini con il Pio Istituto delle Dame della Misericordia, con sede in Genova.

N. 1258. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera Pia Ignazio Lomellini viene fusa nel Pio Istituto delle Dame della Misericordia, con sede in Genova, e governati dallo statuto approvato con regio decreto 18 maggio 1942.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1950, n. 1259.

Autorizzazione all'Università degli studi di Napoli ad accettare una donazione.

N. 1259. Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Napoli viene autorizzata ad accettare la donazione di una collezione di rocce, minerali e fossili, disposta in suo favore dalla sig.ra Adele Tenore ved. Villa, con atto pubblico amministrativo in data 30 marzo 1948, perchè venga collocata in apposite vetrine in una sala del Museo di geologia, da intitolarsi al nome del « Professore Gaetano Tenore ».

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1950, n. 1260.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Roncadello « Legato Irene Barni Peroni », con sede in Roncadello del comune di Dovera (Cremona).

N. 1260. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile di Roncadello « Legato Irene Barni Peroni », con sede in Roncadello del comune di Dovera (Cremona), viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1951

LEGGE 13 marzo 1951, n. 187.

Norme interpretative ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, ed altre provvidenze a favore della bachicoltura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la corresponsione dei contributi autorizzati dall'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, sui bozzoli prodotti nell'annata 1947, l'accertamento circa la campagna di provenienza delle partite di bozzoli per le quali vengono richiesti i contributi è demandato all'Ente nazionale serico che, ove lo ritenga opportuno, provvede sentita la Commissione di cui all'art. 7 del decreto stesso.

Contro la decisione dell'Ente, l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale decide, con provvedimento definitivo, sentito il Ministero del tesoro.

Art. 2.

Il possesso dei requisiti per avere diritti ai contributi di cui all'articolo precedente deve risultare:

1) dalla data di accensione del finanziamento bancario, nei casi in cui la partita sia stata conferita alle organizzazioni di raccolta collettiva;

2) dalla data di versamento dell'I.G.E., in conto corrente postale oppure dalla data di registrazione del contratto di vendita della partita, nei casi in cui la negoziazione sia venuta al di fuori delle organizzazioni di raccolta collettiva.

In mancanza di tali elementi il possesso dei requisiti suddetti può risultare da un atto notorio, rilasciato da notaio o dal pretore, per ciascuno degli allevamenti che hanno concorso alla produzione della partita, per cui si richiedono i contributi;

3) da un certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante che il quantitativo di bozzoli, per il quale viene richiesto il contributo, è tecnicamente corrispondente alla quantità di seme acquistata per gli allevamenti;

4) dalla data di iscrizione nei registri di confezione, vistati dagli organi di controllo statali, per le partite cedute all'industria semaria.

Per le date di cui ai commi precedenti viene assunta, quale limite di riferimento massimo, quella del 14 giugno 1948.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'art. 1 del citato decreto legislativo, i limiti di prezzo di lire 150 e di lire 250 a chilogrammo per i bozzoli gialli, previsti per il riparto del contributo fra produttore-venditore ed industriale acquirente, si intendono in riferimento al contributo massimo di lire 100 a chilogrammo.

Nel caso, pertanto, di pagamento di acconti oppure di liquidazione del contributo in misura inferiore alle suddette lire 100 per chilogrammo, il prezzo limite di lire 150 sarà aumentato e quello di lire 250 sarà diminuito della metà della differenza risultante fra le L. 100

e la misura dell'acconto o del contributo definitivo, in modo che il minor beneficio derivante dalla diminuzione della misura dell'acconto o del contributo definitivo, rispetto alle previste lire 100 per chilogrammo, venga ripartito in parti uguali fra i due contraenti.

Art. 4.

Ai fini dei rimborsi spettanti per partite di bozzoli raccolte collettivamente, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del citato decreto legislativo, sono considerati organi incaricati della raccolta collettiva dei bozzoli i Consorzi agrari provinciali, l'Associazione nazionale produttori bozzoli e le Associazioni provinciali e cooperative ad essa aderenti, l'Ufficio nazionale seme bachi per le ditte semarie associate, facenti parte di organizzazioni collettive di ammasso bozzoli che provvedono alla trasformazione e negoziazione sociale del prodotto, nonchè le altre cooperative ed enti legalmente costituiti anteriormente alla data di inizio delle rispettive operazioni di raccolta collettiva per la campagna 1947, e le associazioni di agricoltori costituite con atto avente data certa anteriore all'inizio delle operazioni suddette.

Il rimborso suddetto spetta, altresì, per le partite di bozzoli ammassate e non sfarfallate dalle ditte semarie, quando tali partite sommate con quelle portate a maturazione per la produzione del seme, diano un quantitativo complessivo corrispondente a quello fissato dalle disposizioni di legge come occorrente per assicurare la confezione della quantità di seme effettivamente prodotta dalla ditta richiedente. Le domande delle ditte che ritengono di avere diritto al beneficio di cui al presente comma debbono essere inviate all'Ente nazionale serico, che le trasmette con il proprio parere, al Ministero dell'agricotura e delle foreste, che decide in via definitiva sentiti i Ministeri dell'industria e del commercio e del tesoro.

Il Ministero dell'agricoltura, di concerto con i Ministeri del tesoro e dell'industria e commercio, sentito il parere della Commissione, di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, può concedere il rimborso previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 dello stesso decreto, ai produttori operanti nell'ambito di una stessa azienda agricola, che abbiano effettuato collettivamente la raccolta dei bozzoli, nonchè agli industriali filandieri e semai che abbiano svolto la stessa attività in zone in cui risulti sia stata insufficiente l'iniziativa degli enti ed associazioni di cui al primo paragrafo del presente articolo, o, comunque, che abbiano operato d'accordo con le organizzazioni collettive dei produttori di bozzoli oppure alle stesse condizioni.

Il rimborso da concedere agli industriali filandieri e semai ai sensi del comma precedente deve essere commisurato all'opera effettivamente svolta e non può, in ogni caso, superare le lire 35 a chilogrammo a fresco, ferma restando la ritenuta da effettuarsi ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662.

Art. 5.

L'art. 4 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, è abrogato e sostituito con le disposizioni del presente articolo e del successivo art. 6.

« Per le partite di seta tratta greggia mercantile ottenuta dai bozzoli di produzione 1947 che siano state vendute all'interno ed all'estero ad un prezzo superiore alle lire 4500 per la seta gialla e di lire 5000 per la seta bianca, al chilogrammo, peso stagionato titolo 20-22 denari, categoria base 78 per cento S.I.S. zetto grant, per merce imballata franco stabilimento di stagionatura, il maggiore ricavo oltre tale somma è devoluto in ragione del 30 per cento all'industriale filandiere, del 30 per cento all'Erario dello Stato, del 30 per cento ai produttori di bozzoli e del 10 per cento al fondo di cui all'art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662.

I suddetti prezzi limite vanno applicati per le partite di seta prodotte con bozzoli acquistati dagli industriali ad un prezzo non inferiore alle lire 150 per chilogrammo a fresco, per i bozzoli gialli e di lire 200 per quelli bianchi.

Nei casi in cui i bozzoli risultano acquistati a prezzi inferiori a quelli sopra indicati i detti prezzi limiti della seta debbono essere diminuiti di lire 10 per ogni lira in meno del prezzo dei bozzoli, senza però in in ogni caso discendere al di sotto del limite di lire 4200 a chilogrammo per la seta gialla della categoria sopra indicata e di lire 4700 per la bianca.

La parte di spettanza agricola va ad incremento della quota dovuta ai produttori sul contributo di cui al primo comma dell'art. 1 del suddetto decreto legislativo, e potrà essere erogata per tramite di organizzazioni nazionali di categoria.

La quota del 30 per cento di competenza dell'Erario è destinata a costituire un fondo a disposizione del Ministero del tesoro per eventuali impreviste esigenze connesse con gli adempimenti di cui alla presente legge.

Le disposizioni di cui sopra si applicano esclusivamente nei confronti delle vendite effettuate all'interno e all'estero, dalla ditta che ha provveduto alla filatura della partita e l'accertamento dei relativi realizzi viene effettuato dall'Ente nazionale serico, in base ai singoli contratti di vendita.

Art. 6.

La determinazione dei versamenti che debbono essere effettuati dall'industria della filatura in applicazione del precedente art. 5 nonchè dell'art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, può essere stabilita a forfait.

E' data facoltà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministeri dell'industria e del commercio e del tesoro, di fissare con provvedimento definitivo, su proposta dell'Ente nazionale serico, sentita la Commissione di cui all'art. 7 del suddetto decreto, i criteri generali da seguire per l'attuazione del sistema forfetario, nonchè di stabilire l'ammontare dell'importo dovuto da ciascuna delle ditte interessate in applicazione del sistema stesso.

Con lo stesso provvedimento il Ministero dell'agricoltura e delle foreste determina, per i versamenti di cui all'art. 5, la documentazione che deve essere presentata all'Ente nazionale serico, anche agli effetti dell'individuazione della seta prodotta con bozzoli della campagna 1947, da parte delle ditte che non intendono di addivenire ad un accordo forfetario e fissa i termini di presentazione delle domande e degli atti. Ove la ditta non provveda alla presentazione di tali documenti nei termini stabiliti, si procederà alla determinazione dell'importo dovuto in via forfetaria, applicando le disposizioni di cui al paragrafo precedente.

Determinata la somma dovuta da ciascuna ditta, la riscossione può essere effettuata dalle Intendenze di finanza secondo la procedura stabilita dal decreto 14 aprile 1910, n. 639 ».

Art. 7.

Il termine di tempo stabilito per la trasmissione all'Ente nazionale serico dei dati previsti dall'art. 11 del decreto Presidenziale 9 aprile 1949, n. 261, può essere prorogato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste d'intesa con quello per l'industria e il commercio.

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, viene abrogato e sostituito dal seguente:

« E' istituito presso l'Ente nazionale serico un fondo destinato a dare incremento al consumo della seta e comunque a sovvenire ad esigenze connesse con le finalità della presente legge ».

Art. 9.

Gli interessi delle somme messe a disposizione dell'Ente nazionale serico dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, sono devoluti al fondo a disposizione del Ministero del tesoro di cui al penultimo comma del precedente art. 5.

Le erogazioni sul fondo stesso saranno effettuate dal Ministero suddetto di concerto con quelli dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio.

L'eventuale avanzo del fondo sarà devoluto all'Erario.

Art. 10.

Per sovvenire in parte agli ingenti danni subiti dalla produzione bacologica per la imprevista contrazione degli allevamenti verificatasi nella campagna 1948, è autorizzata la spesa di lire 170.000.000 da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1949-50.

La concessione dei sussidi di cui al precedente comma è demandata al Ministero suddetto, che potrà provvedere alle erogazioni per tramite di organizzazioni nazionali economiche di categoria.

Art. 11.

L'autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 26 aprile 1946, n. 240, è ridotta di lire 200.000.000 ed è altresì ridotto di un uguale importo lo stanziamento del capitolo 131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1949-50.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 12.

Per le spese di funzionamento della Commissione di cui all'art. 7 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, e per quelle sostenute dall'Ente nazionale serico nel disimpegno dei compiti affidatigli dal decreto stesso e relativo regolamento nonchè dalla presente legge, sarà operata sui contributi previsti dal primo comma dell'art. 1 del citato provvedimento legislativo, una ritenuta di lire 2 per ogni 100 lire di contributo versate.

Le erogazioni sul fondo costituito dall'Ente nazionale serico con la ritenuta suddetta dovranno essere trimestralmente approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale competono altresì, d'intesa con il Ministero del tesoro, le determinazioni sulla destinazione dell'eventuale avanzo finale del fondo stesso.

Art. 13.

Sono abrogate le vigenti disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — VANONI — PELLA — TOGNI — MARAZZA — LOMBARDO

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1951.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a favore di determinate categorie di lavoratori e località della provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei seguenti Comuni della provincia di Napoli: Agerola, Brusciano, Calvizzano, Casamarciano, Casamicciola, Casandrino, Casavatore, Casola di Napoli, Castello di Cisterna, Cicciano, Cimitile, Crispano, Monte di Procida, Pimonte, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Pompei, Quarto di Marano, Serrara Fontana, San Sebastiano al Vesuvio, Vico Equense, Camposano, Marano di Napoli, Massalubrense, Ottaviano, Terzigno, Tufino, Barano d'Ischia, Ischia, Procida, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3°, della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei seguenti

Comuni della provincia di Napoli: Agerola, Brusciano, Calvizzano, Casamarciano, Casamicciola, Casandrino, Casavatore, Casola di Napoli, Castello di Cisterna, Cicciano, Cimitile, Crispano, Monte di Procida, Pimonte, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Pompei, Quarto di Marano, Serrara Fontana, San Sebastiano al Vesuvio, Vico Equense, Camposano, Marano di Napoli, Massalubrense, Ottaviano, Terzigno, Tufino, Barano d'Ischia, Ischia, Procida, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

(1459)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1951.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori marittimi sbarcati per avvicendamento in qualsiasi porto del territorio nazionale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori marittimi disoccupati sbarcati per avvicendamento;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3°, della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori marittimi, muniti di libretto di navigazione, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, sbarcati per avvicendamento in qualsiasi porto del territorio nazionale e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati della Capitaneria di porto presso il cui Ufficio di collocamento essi trovansi iscritti.

La Capitaneria di porto provvede alla trasmissione delle domande alla competente sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, corredandole di un certificato attestante che il richiedente ha interrotto il suo lavoro per avvicendamento, che all'atto della domanda egli non è nuovamente imbarcato e che si trova iscritto nei turni di collocamento della gente del mare.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

(1471)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1951.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a favore di determinate categorie di lavoratori e località della provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei seguenti Comuni della provincia di Modena: Modena, Marano, Ravarino, Campogalliano, Bastiglia, Vignola, Guiglia, Frassinoro, Medolla, Fiorano, Prignano, Zocca, Polinago, Montefiorino, Fanano, Carpi, Maranello, Montecreto, San Cesario, Riolunato, Concordia, Soliera, Pavullo, Finale Emilia, Castelvetro, Nonantola, Castelfranco Emilia, San Possidonio, Mirandola, Novi di Modena, Camposanto, Sassuolo, Spilamberto, Formigine, San Felice, Lama Mocogno, Cavezzo, Serramazzoni, Savignano, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3°, della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei seguenti Comuni della provincia di Modena: Modena, Marano, Ravarino, Campogalliano, Bastiglia, Vignola, Guiglia, Frassinoro, Medolla, Fiorano, Prignano, Zocca, Polinago, Montefiorino, Fanano, Carpi, Maranello, Montecreto, San Cesario, Riolunato, Concordia, Soliera, Papullo, Finale Emilia, Castelvetro, Nonantola, Castelfranco Emilia, San Possidonio, Mirandola, Novi di Modena, Camposanto, Sassuolo, Spilamberto, Formigine, San Felice, Lama Mocogno, Cavezzo, Serramazzoni, Savignano, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

(1458)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1951.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a favore di determinate categorie di lavoratori e località della provincia di Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei seguenti Comuni della provincia di Padova: Abano Terme, Anguillara Veneta, Arzergrande, Battaglia Terme, Boara Pisani, Cadoneghe, Cittadella, Codevigo, Fontaniva, Galliera Veneta, Montegrotto Terme, Ospedaletto Euganeo, Piazzola sul Brenta, Piove di Sacco, Ponzo, Pontelongo, Saletto, San Martino di Lupari, Santa Margherita d'Adige, Tombolo, Vigodarzere, Villa Estense, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica ed a quelli appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica e del commercio di Padova, Montagnana ed Este;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni 90 del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3°, della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori dei seguenti Comuni della provincia di Padova appartenenti alle categorie dell'industria, della manovalanza generica e del commercio: Padova, Montagnana, Este ed a quelli appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica di Abano Terme, Anguillara Veneta, Arzergrande, Battaglia Terme, Boara Pisani, Cadoneghe, Cittadella, Codevigo, Fontaniva, Galliera Veneta, Montegrotto Terme, Ospedaletto Euganeo, Piazzola sul Brenta, Piove di Sacco, Ponzo, Pontelongo, Saletto, San Martino di Lupari, Santa Margherita d'Adige, Tombolo, Vigodarzere, Villa Estense, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

(1466)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1951.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a favore di determinate categorie di lavoratori e località della provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei seguenti Comuni della provincia di Reggio Emilia: Rolo, Bibbiano, Quattro Castella, Castelnuovo Sotto, San Martino in Rio, Ramiseto, Gualtieri, Albinea, Vetto, Ciano d'Enza, Bagnolo, Carpineti, Campegine, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni 90 del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3°, della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei seguenti Comuni della provincia di Reggio Emilia: Rolo, Bibbiano, Quattro Castella, Castelnuovo Sotto, San Martino in Rio, Ramiseto, Gualtieri, Albinea, Vetto, Ciano d'Enza, Bagnolo, Carpineti, Campegine, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

(1464)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferimento di medaglie e di diplomi di benemerenza per attività svolta a pro degli orfani di guerra

In applicazione dell'art. 64 della legge 26 luglio 1929, numero 1397, istitutiva dell'Opera nazionale orfani di guerra, l'on. Presidente del Consiglio ha conferito alle persone appresso elencate la distinzione a fianco di ciascuna annotata, in riconoscimento delle benemerenze acquisite per attività svolta a pro degli orfani stessi:

dott. Enrico Trinchieri, Genova: medaglia d'argento;

arch. Livio Provasoli Ghirardini, Mantova: medaglia d'oro;

gen. Giuseppe Giaroli, Modena: medaglia d'argento;

gen. Giovanni Fapanni, Verona: medaglia d'oro;

dott. Ruggero Lambranzi, Verona: diploma benemerenza di 1° grado;

prof. Giovanni Scarlini, Verona: diploma benemerenza di 1° grado;

dott. Aldo Briani, Verona: diploma benemerenza di 2° grado;

dott. Giovanni Chierego, Verona: diploma benemerenza di 2° grado.

(1404)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 8 marzo 1951 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Guy Dorget, Console generale di Francia a Firenze, con giurisdizione sulle provincie di Arezzo, Bologna, Ferrara, Firenze, Forlì, Modena, Parma, Pesaro e Urbino, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Siena, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa e le Isole della Toscana.

(1410)

In data 8 marzo 1951 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Giacomo Altavilla, Console onorario di Danimarca a Messina, con giurisdizione sulle provincie di Messina, Catania, Enna, Ragusa e Siracusa.

(1411)

In data 8 marzo 1951 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Gilberto Fernandez Pena, Console di Venezuela a Napoli, con giurisdizione sulle provincie di Napoli, Benevento, Avellino, Salerno, Caserta, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Campobasso, Potenza e Matera.

(1413)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di irrigazione del canale « Joux », con sede in Varrayes (Valle d'Aosta) e nomina della deputazione provvisoria.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 1950, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1951, registro n. 2, foglio n. 375, sulla proposta del Ministro per la agricoltura e per le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di irrigazione del Canale « Joux », con sede in Verrayes (Valle d'Aosta) ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Presidente: Vallet Fedele.

Vice presidente: Foudon Davide.

Membri: Marquis Alessandro; Chapellu Leonardo; Vallet Pietro.

(1399)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ausonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 27 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1951, registro n. 6 Interno, foglio n. 344, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ausonia (Frosinone) di un mutuo di L. 1.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1539)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Anagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 13 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1951, registro n. 7 Interno, foglio n. 102, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Anagni (Frosinone) di un mutuo di L. 29.080.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1540)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santa Sofia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 29 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1951, registro n. 6 Interno, foglio n. 345, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Santa Sofia (Forlì) di un mutuo di L. 1.420.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1541)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Arcangelo di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 13 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1951, registro n. 7 Interno, foglio n. 121, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Arcangelo di Romagna (Forlì) di un mutuo di L. 9.300.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1542)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Predappio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 27 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1951, registro n. 6 Interno, foglio n. 346, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Predappio (Forlì) di un mutuo di L. 4.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1543)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Marradi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 5 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1951, registro n. 7 Interno, foglio n. 118, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Marradi (Firenze) di un mutuo di L. 9.965.400, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1544)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montalto Uffugo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 27 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1951, registro n. 6 Interno, foglio n. 347, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montalto Uffugo (Cosenza) di un mutuo di L. 3.267.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1545)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Villamagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 6 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1951, registro n. 7 Interno, foglio n. 106, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Villamagna (Chieti) di un mutuo di L. 2.047.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1546)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Tufillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 5 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1951, registro n. 7 Interno, foglio n. 105, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Tufillo (Chieti) di un mutuo di L. 595.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1547)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Macerata Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 6 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1951, registro n. 7 Interno, foglio n. 142, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Macerata Campania (Caserta) di un mutuo di L. 1.503.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1548)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Arienzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 6 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1951, registro n. 7 Interno, foglio n. 100, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Arienzo (Caserta) di un mutuo di L. 2.896.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1549)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Polignano a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 5 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1951, registro n. 7 Interno, foglio n. 99, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Polignano a Mare (Bari) di un mutuo di L. 3.947.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1550)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mola di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 27 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1951, registro n. 6 Interno, foglio n. 348, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mola di Bari (Bari) di un mutuo di L. 3.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1551)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Foiano della Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 6 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1951, registro n. 7 Interno, foglio n. 119, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Foiano della Chiana (Arezzo) di un mutuo di L. 2.024.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1552)

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti della Lotteria nazionale Italia (Manifestazione di Agnano 11 marzo 1951)

Estrazione avvenuta a Napoli l'11 marzo 1951 ed esito della « Grande corsa al trotto » svoltasi nell'Ippodromo di Agnano alla quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Primi premi: biglietti venduti, estratti, abbinati ai nomi dei tre cavalli classificati nell'ordine primo, secondo, terzo nella grande corsa al trotto svoltasi l'11 marzo 1951 nell'Ippodromo di Agnano (Napoli), aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie E n. 76327 — 1° premio L. 40.000.000
2) » » AA » 47372 — 2° » » 10.000.000
3) » » P » 22091 — 3° » » 5.000.000

B) Premi di L. 200.000 ciascuno: ai possessori dei biglietti venduti, estratti, abbinati ai nomi degli altri 27 cavalli partecipanti alla grande corsa.

N.B. — I biglietti sono elencati per ordine stretto di serie e numero:

1) Bigl. serie	A	n. 12940		15) Bigl. serie	I	n. 23748
2) » »	A	» 59064		16) » »	I	» 47587
3) » »	A	» 61766		17) » »	M	» 12189
4) » »	B	» 63823		18) » »	M	» 28943
5) » »	C	» 59992		19) » »	O	» 74217
6) » »	D	» 76966		20) » »	P	» 60072
7) » »	E	» 85897		21) » »	Q	» 02856
8) » »	F	» 10558		22) » »	T	» 30175
9) » »	G	» 13916		23) » »	U	» 66103
10) » »	G	» 30425		24) » »	U	» 66388
11) » »	H	» 06024		25) » »	U	» 66683
12) » »	H	» 43386		26) » »	V	» 30080
13) » »	H	» 59470		27) » »	V	» 86942
14) » »	I	» 04632				

C) Premi ai venditori:

1) al venditore del biglietto serie E n. 76327 vincente il primo premio . . L. 1.000.000
2) al venditore del biglietto serie AA n. 47372 vincente il secondo premio . » 200.000
3) al venditore del biglietto serie P n. 22091 vincente il terzo premio » 91.90[illegible]
4) ai venditori dei biglietti vincenti i ventisette premi da L. 200.000 di cui alla lettera *B*), ciascuno » 10.000

I MEZZI BIGLIETTI DANNO DIRITTO A METÀ PREMIO

Estratto dal regolamento delle Lotterie nazionali « Solidarietà Nazionale », « Lotteria di Merano » e « Lotteria nazionale Italia » approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti devono essere integri e in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie via Barberini n. 47, Roma, entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, del Bollettino ufficiale dell'estrazione.

Entro lo stesso termine i venditori di biglietti vincenti debbono presentare regolare istanza, unendovi la matrice del biglietto vincente, all'Ispettorato predetto.

Roma, addì 12 marzo 1951

p. *Il presidente del Comitato generale di direzione*
BISOGNO

(1477)

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(1a *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5% (1935)	12783	Padua Sergio di Giovanni, minore sotto lo patria potestà del padre, dom. a Roma, con vincolo di inalienabilità .	150
Id.	178827	Padua Giorgio di Giovanni, minore, ecc., come sopra .	150
P. R. 3,50% (1934)	524975	Pasino Giuseppe di Pietro, dom. a Viù (Torino), con vincolo cauzionale	4270
Cons. 3,50% (1906)	394639	Thesauro di Meano Erminia fu Emanuele, nubile, domiciliata a Fossano (Cuneo), vincolato.	1540
Cons. 3,50% (1902)	45342 solo nuda proprietà	Dassetto Giuseppe, Luigi e Maria, maritata Agosteo di Giovanni, Sura Federico fu Gio Battista o Giovanni e Turletti Elvira di Luigi, coniugi, tutti quali eredi indivisi di Sura o Surra Giovanni Michele, domiciliati in Torino, con usufrutto a Cotti Ottavia fu Secondo, ved. Surra o Sura Giovanni Michele, domiciliata a Grugliasco . . .	560

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(1308) Roma, addì 10 marzo 1951 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 39.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 698 — Data: 15 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ascoli Piceno — Intestazione: Naticchioni Ottorino fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 47 — Data: 11 ottobre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Viterbo — Intestazione: Petroselli Primo fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 237 — Data: 6 ottobre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Novara — Intestazione: Castagno Quirico fu Marcello — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2372: — data: 8 giugno 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Cicala Stefano di Leopoldo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 160.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3122 — Data: 22 agosto 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Cicala Stefano di Leopoldo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 916 — Data: 7 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pistoia — Intestazione: Bucelli Giovanni di Enrico — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1564 — Data: 22 gennaio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Padova — Intestazione: Tarolo Raffaello di Mario — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1397 — Data: 15 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Cinelli Attilio fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2768 — Data: 4 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Bergonzoni Corinna fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10 000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1014 — Data: 12 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ancona — Intestazione: Mariani Elena di Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 156 — Data: 22 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pesaro — Intestazione: Ferri Lazzaro fu Riccardo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 406 — Data: 10 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ancona — Intestazione: Banca Nazionale dell'Agricoltura Filiale di Ancona — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 311 — Data: 17 marzo 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di La Spezia — Intestazione: Catena Emilio di Agostino — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 26 febbraio 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1041)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 74

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 2 aprile 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,86	Borsa di Palermo	—
» Firenze	—	» Roma	624,84
» Genova	624,85	» Torino	624,86
» Milano	624,86	» Trieste	624,86
» Napoli	624,85	» Venezia	—

Media dei titoli del 2 aprile 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,95
Id. 3,50 % 1902	68,85
Id. 3 % lordo	47,60
Id. 5 % 1935	96,45
Redimibile 3,50 % 1934	71,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	—
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,975
Id. 5 % 1936	91,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,975
Id. 5 % convertiti 1951	99,90
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,40

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 2 aprile 1951:

1 dollaro U.S.A. . . . . . . L. 624,85

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164 41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione delle varianti al piano di ricostruzione di Tivoli

Con decreto Ministeriale 22 marzo 1951, n. 188, sono state approvate, con precisazioni ed esclusioni, le varianti al piano di ricostruzione di Tivoli, vistate in tre planimetrie in scala: 1:500, ed una planimetria in scala 1:200.

Per l'attuazione di dette varianti rimane fermo il termine 8 aprile 1953 stabilito dal decreto di proroga 6 aprile 1948, n. 703.

(1481)

Proroga del termine per l'attuazione del piano di ricostruzione di Fondi (Latina)

Con decreto Ministeriale 21 marzo 1951, n. 643, il termine per l'attuazione del piano di ricostruzione di Fondi (Latina), approvato con decreto Ministeriale 12 maggio 1949, è prorogato fino al 12 maggio 1953.

(1480)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Reggio Emilia in data 23 gennaio 1950, n. 1696, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1949 è costituita come appresso:

Presidente:

Sabino dott. Mario, vice prefetto.

Componenti:

Bortolotti dott. Martino, veterinario provinciale;

Marcato prof. dott. Arnaldo, docente di anatomia patologica veterinaria;

Pacchioni prof. dott. Giuseppe, docente di clinica e patologia medica veterinaria;

Braglia dott. Giacomo, veterinario condotto.

Segretario:

Aulino dott. Sebastiano.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 20 febbraio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1356)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario della prova scritta del concorso a dodici posti di ufficiale navale di 3ª classe in prova per le navi traghetto dello Stretto di Messina.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 27 luglio 1950, n. 683, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1950, registro n. 19 Trasporti, foglio n. 54, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a dodici posti di ufficiale navale di 3ª classe in prova per le navi traghetto dello Stretto di Messina;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato n. P.A.G.41/24/245 del 3 marzo 1951;

Decreta:

La prova scritta del concorso a dodici posti di ufficiale navale di 3ª classe in prova indetto con decreto Ministeriale 27 luglio 1950, n. 683, avrà luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, nel giorno 3 aprile 1951, alle ore 8.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 marzo 1951

Il Ministro: D'ARAGONA

(1636)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso a ventidue posti di vice coadiutore aggiunto in prova (grado 11°) nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione centrale, indetto con decreto Ministeriale 4 ottobre 1949.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 4 ottobre 1949, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1950, registro n. 5, foglio n. 12, con il quale è stato bandito un concorso per esame a ventidue posti di vice coadiutore aggiunto in prova (grado 11°) nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione centrale;

Visto l'art. 8 del decreto predetto;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a ventidue posti di vice coadiutore aggiunto in prova (grado 11°) nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione centrale indetto col decreto Ministeriale 4 ottobre 1949, nelle premesse citato, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 18 e 19 aprile 1951, alle ore 8,30.

Roma, addì 27 marzo 1951

p. *Il Ministro*: ZIINO

(1633)

Diario delle prove scritte del concorso a trentasette posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°) nel ruolo del gruppo C dell'Amministrazione centrale, indetto con decreto Ministeriale 4 ottobre 1949.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 4 ottobre 1949, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1949, registro n. 4, foglio n. 234, con il quale è stato bandito un concorso per esami a trentasette posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°) nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione centrale;

Visto l'art. 8 del decreto predetto;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a trentasette posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°) nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione centrale, indetto col decreto Ministeriale 4 ottobre 1949, nelle premesse citato, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 20 e 21 aprile 1951, alle ore 8,30.

Le prove facoltative di dattilografia e stenografia, avranno luogo nel giorno 22 aprile 1951, alle ore 8,30, nella sede del Ministero, via Molise n. 2.

Roma, addì 27 marzo 1951

p. *Il Ministro*: ZIINO

(1634)

PREFETTURA DI PERUGIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Perugia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il proprio decreto pari numero dell'8 marzo 1951, col quale venivano apportate, in seguito alla rinuncia dei precedenti assegnatari, le varianti all'attribuzione delle condotte ai veterinari vincitori del 10° concorso a posti vacanti nella Provincia al 30 novembre 1946;

Viste le ulteriori rinuncie dei veterinari:

Canestrari dott. Giuseppe, avvenuta il 12 marzo 1951 alla condotta di Umbertide;

Pascucci dott. Francesco, avvenuta il 12 marzo 1951 alla condotta di Torgiano;

Cutini dott. Natale, avvenuta il 12 marzo 1951 alla condotta di Solfagnano;

Eletti dott. Antonio, avvenute il 13 febbraio 1951 e 10 marzo 1951 alle condotte di Paciano e Montone;

Migliorati dott. Vittorio, avvenuta il 10 marzo 1951 alla condotta di Santa Anatolia di Narco;

Tenute presenti, per i concorrenti che seguono i rinunciatari su indicati secondo l'ordine della graduatoria, l'ordine nel quale gli stessi, hanno indicato, nella domanda di ammissione al concorso, le condotte;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In dipendenza della rinuncia dei precedenti assegnatari l'attribuzione delle condotte vacanti al 30 novembre 1946, di cui ai precedenti decreti n. 28582-San. del 26 luglio 1950, numero 5388-San. del 2 marzo 1951 e n. 5388-San. dell'8 marzo 1951, viene variata come segue:

Canestrari dott. Giuseppe: Passignano sul Trasimeno;
Pascucci dott. Franco: Umbertide (unica);
Cutini dott. Natale: Torgiano (unica);
Fontana dott. Sisto: Perugia Solfagnano;
Giannoni dott. Domenico: Montone (unica);
Migliorati dott. Vittorio: Paciano (unica);
Panfili dott. Gustavo: Santa Anatolia di Narco.

L'assegnazione del dott. Giannoni alla condotta di Montone è subordinata alla rinuncia del dott. Brizi.

I nominativi dei veterinari su indicati verranno comunicati ai Comuni per la nomina.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 13 marzo 1951

Il prefetto: LONGO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il proprio decreto n. 5388-San. del 2 marzo 1951, con il quale venivano apportate, in seguito alla rinuncia dei primi assegnatari, le varianti all'assegnazione delle condotte ai veterinari vincitori del 10° concorso a posti vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1946;

Viste le ulteriori rinuncie dei veterinari: dott. Elio Aisa, avvenuta il 28 febbraio 1951, alle condotte di Santa Anatolia di Narco e di Preci; dott. Nazareno Cascianelli, avvenuta il 28 febbraio 1951, alla condotta di Città di Castello, capoluogo; del dott. Luigi Ferrari, avvenuta il 3 febbraio 1951, alla condotta di Montone; del dott. Mario Della Vedova, avvenuta il 5 marzo 1951, alle condotte di Preci e Santa Anatolia di Narco; dott. Gustavo Panfili, avvenuta il 5 marzo 1951, alla condotta di Preci; dott. Natale Cutini, avvenuta il 6 marzo 1951, alla condotta di Città di Castello Trestina; dott. Grazietti Gino, avvenuta il 6 marzo 1951, alla condotta di Montone; dott. Mario Fiore, avvenuta l'8 marzo 1951, alla condotta di Gubbio;

Tenute presenti, per i concorrenti che seguono i rinunciatari suindicati secondo l'ordine della graduatoria, l'ordine nel quale gli stessi hanno indicato, nella domanda di ammissione al concorso, le condotte;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In dipendenza della rinuncia da parte dei precedenti assegnatari l'attribuzione delle condotte vacanti al 30 novembre 1946 di cui ai precedenti decreti n. 28522-San. del 26 luglio 1950 e n. 5388 del 2 marzo 1951, viene variata come appresso:

Fiore dott. Mario: Città di Castello, capoluogo;
Leonardi dott. Alessandro: Gubbio, veterinario aggiunto;
Canestrari dott. Giuseppe: Umbertide, unica;
Cutini dott. Natale: Passignano sul Trasimeno;
Ferrari dott. Luigi di Giuseppe: Città di Castello - Trestina;
Antonio dott. Eletti di Ernesto: Montone (unica);
Nello dott. Boldrini: Preci (unica).

L'assegnazione alle condotte di cui sopra è subordinata ad opzione: per il dott. Leonardi con la condotta di Umbertide (unica); per il dott. Canestrari con la condotta di Passignano sul Trasimeno; per il dott. Cutini con la condotta di Perugia-Solfagnano.

I nominativi dei veterinari suindicati verranno comunicati ai Comuni per la nomina.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 8 marzo 1951

Il prefetto: LONGO

(1420)

PREFETTURA DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il bando di concorso in data 30 giugno 1947, n. 12418, relativo ai posti di condotte mediche vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1946;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica del 28 aprile 1950;

Visto l'art. 23 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati del suindicato concorso:

1. Rodanò Eugenio	punti 77,143	su 150
2. Sorce Pasquale	» 75,405	»
3. Giugno Giuseppe	» 74,687	»
4. Di Prima Calogero	» 74,57	»
5. Carroccio F. Paolo	» 74,517	»
6. Fasciana Salvatore	» 73,507	»
7. Di Marco Vincenzo	» 70,452	»
8. Maira Antonino	» 68,471	»
9. Alessi Giovanni (I.G.)	» 68,206	»
10. Maggio Giacomo	» 66,72	»
11. Asaro Vittorio	» 65,05	»
12. Butera Giuseppe	» 64,99	»
13. Mancuso Salvatore	» 62,233	»
14. Rizzo Vincenzo	» 61,029	»
15. Costanzo Leonida	» 59,518	»
16. Mendola Salvatore	» 59	»
17. Scalfari Antonino	» 58,454	»
18. Ganga Salvatore	» 58,043	»
19. Cincotta Antonino	» 55,60	»
20. Samperi Francesco	» 54,116	»
21. Mantelli Francesco	» 52,256	»
22. Carletta Gaetano	» 48,08	»

Il presente decreto verrà pubblicato agli effetti di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Caltanissetta e nei Comuni interessati.

Caltanissetta, addì 3 marzo 1951

Il prefetto: LO MONACO

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il bando di concorso in data 30 giugno 1947, n. 12418, relativo ai posti di condotte mediche vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1946;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica del 28 aprile 1950;

Visto il decreto prefettizio di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al suindicato concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottosegnati candidati ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1946 sono dichiarati vincitori del concorso stesso per le sedi a fianco indicate:

1) Rodanò Eugenio di Enrico: 4ª condotta medica di Caltanissetta;
2) Sorce Pasquale fu Vincenzo: condotta medica di Villalba;
3) Giugno Giuseppe fu Francesco: condotta medica di Niscemi;
4) Di Prima Calogero fu Stefano: condotta medica di Serradifalco;
5) Carroccio F. Paolo fu Mariano: 5ª condotta medica di Caltanissetta;
6) Fasciana Salvatore di Leonardo: per medico condotto supplente mecroscopo di Caltanissetta;

7) Di Marco Vincenzo fu Giuseppe: condotta medica di Marianopoli;
8) Maira Antonino di Raimondo: condotta medica di San Cataldo;
9) Alessi Giovanni fu Vincenzo: condotta medica di Vallelunga;
10) Maggio Giacomo di Giovanni: condotta medica di Riesi;
11) Asaro Vittorio di Gaspare: senza sede;
12) Butera Giuseppe di Luigi: senza sede;
13) Mancuso Salvatore di Cataldo: senza sede;
14) Rizzo Vincenzo di Aurelio: senza sede;
15) Costanzo Leonida fu Ettore: senza sede;
16) Mendola Salvatore di Giuseppe, senza sede;
17) Scalfari Antonino di Vincenzo: senza sede;
18) Ganga Salvatore di Lucio: senza sede;
19) Cincotta Antonino di Gaetano: senza sede;
20) Samperi Francesco di Giovanni: senza sede;
21) Mantelli Francesco fu Saverio: senza sede;
22) Carletta Gaetano di Pasquale: senza sede.

Il presente decreto verrà pubblicato agli effetti di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Caltanissetta e nei Comuni interessati.

Caltanissetta, addì 3 marzo 1951

Il prefetto: LO MONACO

(1395)

PREFETTURA DI PAVIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visti i due precedenti decreti in data 3 luglio 1950, n. 20340 e n. 22510, con i quali fu approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 giugno 1946 e furono designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che i dottori Possaghi Ubaldo, Badalla Luigi, Verdi Enrico, Rettanni Antonio, Santangelo Luigi, Dezza Mario, Testone Lorenzo, Cabrini G. Pietro, Parodi Angelo, Vecchi Silvio, Boccolo Umberto, Baceleroni Francesco, Gatti Mario, Andreolli Guido, Maccabruni Guglielmo, Poggiasci Enrico, Casolino Carlo, Bissolino Gerolamo, Turconi Giocondo, Gazzoli Cesare, Manrichi Beniamino, Honorati Roberto, Ravazzani Carlo, Castellotti Anselmo, Lunghi Domenico, Malandrino Salvatore, hanno rinunciato alle condotte mediche di Pavia (Fossarmato), Stradella, Santa Giulietta, Santa Maria della Versa, Barbianello, Portalbera, Gambolò, Montù Beccaria, Chignolo Po, Canneto Pavese, Casteggio (interna), Casteggio (esterna), Pietra de' Giorgi, Albuzzano, Zerbo, Mezzana Bigli, Pinarolo Po, Castelnovetto, Corana, Pieve Albignola, Castana, Castel d'Agogna, Campospinoso Albaredo, Galliavola, Mornico Losana, Montesegale, Rocca Susella, delle quali rispettivamente erano stati designati vincitori;

Ritenuto che in conseguenza delle rinuncie di cui al precedente comma, i posti rimasti scoperti debbono essere assegnati agli aspiranti che seguono in graduatoria;

Viste le dichiarazioni di accettazione e di rinuncia dei concorrenti interpellati;

Ritenuto che in conseguenza di quanto sopra i dottori Mocchi Vittorio, Scarabelli Quintino, Maccabruni Guglielmo, Verdi Enrico, Gennari Leonardo, Vecchi Silvio, Gatti Mario, Bardano Piero, Landini Guido, Medagliani Dino, Dozza Mario, Nascimbene Angelo, Marchetti Renato, Turconi Giocondo, Di Vito Giovanni, Gazzoli Cesare, Cerra Luigi, Veniali Mirko, Ciparelli Pietro, Tascarella Pietro, Nilini Pier Franco, Roberto Nunzio, Pellegrini Mario, Mazza Nello, Saragoni Ettore, Tornari Giuseppe, hanno acquistato il diritto di subentrare nei posti rimasti scoperti in seguito alle rinuncie ed agli spostamenti verificatisi;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti sanitari sono assegnati alle condotte mediche per ciascuno indicate:

1) Mocchi dott. Vittorio: Pavia (Fossarmato);
2) Scarabelli dott. Quintino: Stradella (2ª condotta);
3) Maccabruni dott. Guglielmo: Santa Giulietta;
4) Verdi dott. Enrico: Santa Maria della Versa;
5) Gennari dott. Leonardo: Barbianello;
6) Vecchi dott. Silvio: Portalbera;
7) Gatti dott. Mario: Gambolò;
8) Dardano dott. Piero: Montù Beccaria;
9) Landini dott. Guido: Chignolo Po;
10) Medagliani dott. Dino: Canneto Pavese;
11) Dezza dott. Mario: Casteggio interna;
12) Nascimbene dott. Angelo: Casteggio esterna;
13) Naschetti dott. Renato: Pietra de' Giorgi;
14) Turconi dott. Giocondo: Albuzzano;
15) Di Vito Giovanni: Zerbo;
16) Gazzoli dott. Cesare: Mezzana Bigli;
17) Cerra dott. Luigi: Pinarolo Po;
18) Veniali dott. Mirko: Castelnovetto;
19) Ciparelli dott. Pietro: Corana;
20) Tascarella dott. Pietro: Pieve Albignola;
21) Meini dott. Pier Franco: Castana;
22) Ruberto dott. Nunzio: Castel d'Agogna;
23) Pellegrini dott. Mario: Campospinoso Albaredo;
24) Mazza dott. Nello: Galliavola;
25) Saragoni dott. Ettore: Mornico Losana;
26) Tornari dott. Giuseppe: Montesegale Rocca Susella.

Il presente decreto, a norma dell'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pavia, addì 26 febbraio 1951

(1419) *Il prefetto*: FLORES

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.